



**COMUNE DI SPOTORNO**  
**Provincia di Savona**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DEL COMUNE DI  
SPOTORNO**

**I N D I C E**

Art. 1 – FUNZIONE DEL PATROCINIO

Art. 2 – FINALITÀ

Art. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI DEL PATROCINIO

Art. 4 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Art. 5 – PROCEDURA

Art. 6 – UTILIZZO DEL LOGO DEL COMUNE

Art. 7 – LIMITAZIONI ALL'AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

Art. 8 – AUTORIZZAZIONI

Art. 9 – DISPOSIZIONI FINALI

**Art. 1**  
**FUNZIONE DEL PATROCINIO**

1. Il Comune favorisce l'iniziativa dei suoi cittadini, quali soggetti pubblici o privati, per lo svolgimento di specifiche iniziative di particolare rilevanza che siano rivolte all'intera collettività.
2. Per il raggiungimento di tale scopo il Comune si avvale, tra gli altri, dell'istituto del patrocinio.
3. Il patrocinio è attestazione di apprezzamento, adesione e sostegno, nonché di riconoscimento del valore degli stessi da parte dell'Amministrazione Comunale.

**Art. 2**  
**FINALITÀ**

1. Il Comune favorisce e promuove iniziative e manifestazioni culturali, scientifiche, sociali, celebrative, educative, turistiche, sportive, ambientali, del commercio e dell'artigianato che si svolgono all'interno del territorio cittadino.
2. Il patrocinio è concesso, in via eccezionale, anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio comunale, purché presentino un contenuto strettamente legato al Comune o siano comunque ritenute di particolare rilievo.
3. La concessione del patrocinio non comporta spese a carico del bilancio dell'Ente. Di ciò deve essere fatta menzione nel provvedimento di concessione.

**Art. 3**  
**SOGGETTI BENEFICIARI DEL PATROCINIO**

1. Sono soggetti potenziali beneficiari del patrocinio dell'Amministrazione Comunale:
  - a) soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale;
  - b) associazioni, istituzioni, comitati e fondazioni senza fine di lucro;
  - c) altri organismi no profit;
  - d) aziende pubbliche di servizi alla persona.
2. Possono essere eccezionalmente potenziali beneficiari i privati che realizzino, senza scopo di lucro, attività di interesse per la comunità locale.

**Art. 4**  
**CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO**

1. I criteri per la concessione del patrocinio da parte dell'Amministrazione Comunale sono:
  - coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione Comunale;
  - promozione e valorizzazione dell'immagine del territorio comunale in particolare con gli ambiti di intervento di cui al precedente art. 2, comma 1;

- rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base dei parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);
- significatività dell'Associazione tra l'immagine dell'Amministrazione Comunale e l'evento, valutata con riguardo alla varietà ed alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati.

## **Art. 5 PROCEDURA**

1. I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell'Amministrazione Comunale devono presentare un'istanza scritta indirizzata al Sindaco 30 (trenta) giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale prendere in esame istanze pervenute dopo tale termine.
2. Nel caso di iniziative che implicino il coinvolgimento di porzioni del territorio, strutture, installazioni, nonché concessioni di autorizzazioni ed altre misure che prevedano un'ampia programmazione generale e/o l'impiego di risorse che coinvolgano più settori ed uffici, la richiesta dovrà essere presentata con almeno 45 (quarantacinque) giorni di anticipo sulla data prevista.
3. L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto richiedente, deve contenere una relazione sintetica contenente i seguenti elementi:
  - descrizione del soggetto richiedente e attività statutaria;
  - tempi e luoghi di svolgimento;
  - descrizione dell'iniziativa e finalità;
  - programma dettagliato;
  - eventuali altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
  - impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale e in altri contesti;
  - principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.
4. Il patrocinio è concesso in riferimento alla singola iniziativa e non si estende ad altre iniziative analoghe o affini né può essere accordato in via permanente; per le iniziative che si ripetono periodicamente la richiesta dovrà essere formulata volta per volta.
5. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda di patrocinio verrà ritenuta inammissibile.
6. La domanda, previa istruttoria e verifica della sussistenza dei requisiti richiesti effettuata dal Servizio competente per materia oggetto di richiesta del patrocinio, è sottoposta all'Assessore competente che, se meritevole di accoglimento, la rassegna al Sindaco per la formale concessione del patrocinio.

7. Il riconoscimento del patrocinio viene formulato con provvedimento scritto. Nella stessa forma vengono comunicate la mancata concessione del patrocinio e le relative motivazioni.
8. La concessione del patrocinio non coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità connessa alla manifestazione oggetto di patrocinio, né nei riguardi degli organizzatori, del pubblico e di soggetti terzi.

## **Art. 6**

### **UTILIZZO DEL LOGO DEL COMUNE**

1. Il soggetto patrocinato utilizza il logo del Comune di Spotorno e la dicitura *“con il patrocinio del Comune di Spotorno”* negli strumenti comunicativi dell’iniziativa per la quale il patrocinio è stato richiesto.
2. Il ruolo dell’Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l’attività patrocinata con formule specifiche che ne attestino la semplice adesione all’iniziativa.
3. Il patrocinio ed il logo possono essere utilizzati solo per l’iniziativa per la quale sono stati concessi.
4. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire ulteriori condizioni specifiche per l’utilizzo del logo del Comune in relazione all’iniziativa patrocinata.
5. E’ vietato l’uso improprio del nome o non consentito, non autorizzato del logo comunale, configurandosi quale illecito utilizzo, usurpazione totale o parziale con conseguente diritto all’Ente ad attivare procedura risarcitoria ai sensi dell’art. 7 del Codice Civile.
6. Oltre alle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge n. 160/2019 in materia di affissioni pubbliche ed occupazione di suolo pubblico, gli enti o i soggetti che organizzano attività (culturali, sociali, sportive, ecc.) ritenute meritevoli e che, pertanto, ottengono il Patrocinio del Comune di Spotorno hanno la possibilità di utilizzare gratuitamente gli immobili comunali ritenuti all’uopo necessari dal concedente.

## **Art. 7**

### **LIMITAZIONI ALL’AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI**

1. Il patrocinio comunale non è concesso:
  - a) per iniziative di carattere politico;
  - b) per iniziative a fine di lucro sviluppate con attività commerciali o di impresa;
  - c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune.
2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.
3. Il Comune si riserva di revocare il proprio patrocinio ad un’iniziativa quando:
  - gli strumenti comunicativi o le modalità di svolgimento della stessa possano risultare incidenti in modo negativo sull’immagine dell’Ente patrocinante;
  - i richiedenti non rispettano tutte le normative vigenti in materia di sicurezza, obblighi fiscali, tutela del lavoro, tributi locali e quanto altro

richiesto in ragione della natura dell'attività svolta e dei contenuti dell'evento;

4. Il mancato rispetto di quanto sopra esplicitato comporterà l'applicazione dell'art.9, cc. 1 e 2, del presente Regolamento.

## **Art. 8 AUTORIZZAZIONI**

1. La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta richiesti per l'iniziativa.
2. Il soggetto organizzatore dovrà, pertanto, dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le eventuali necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che la normativa vigente contempla.

## **Art. 9 DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comporterà la revoca del patrocinio e dei benefici eventualmente connessi.
2. La non osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comporterà l'esclusione della facoltà di richiedere ulteriori patrocini per i due anni successivi.
3. I presenti criteri e modalità in materia di concessione di patrocinio sostituiscono eventuali precedenti disposizioni regolamentari in merito.